

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/478 DELLA COMMISSIONE****del 24 marzo 2022****relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione <sup>(2)</sup> è stato adottato in quanto gli audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione, da parte delle autorità turche competenti, dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione e gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.
- (2) Nel corso dell'audit più recente, effettuato dalla Commissione nel settembre 2015, è stato rilevato che persistevano carenze significative nel sistema di controllo per i molluschi bivalvi destinati all'ingresso nell'Unione.
- (3) Nel gennaio 2020 le autorità turche competenti hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per far fronte a tali carenze. Nonostante le iniziali valutazioni favorevoli espresse sulla base della documentazione fornita, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 non è stato possibile effettuare un audit in loco per verificare l'attuazione di dette misure. Fino a quando gli esiti di tale audit non saranno stati valutati positivamente, le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 dovrebbero rimanere in vigore.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 è scaduto il 31 dicembre 2021. Inoltre, dato che la direttiva 97/78/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, che costituisce la base per il suddetto regolamento, non è più applicabile, la base giuridica del regolamento di esecuzione della Commissione dovrebbe essere aggiornata per fare riferimento all'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

